

DCXVI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDICE

	PAG.
Congedi	24877
Disegni di legge (<i>Deferimento a Commissioni in sede legislativa</i>)	24878
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per la elezione dei Consigli comunali. (984 e 984-A-bis)	24878
PRESIDENTE	24878, 24881, 24889, 24894
CARIGNANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	24878, 24879, 24880, 24884, 24888, 24889, 24890, 24892, 24900
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	24878, 24879, 24880, 24885, 24889, 24890, 24892, 24893, 24894, 24898, 24900
PRETI	24879
TARGETTI	24879, 24894, 24899
TURCHI	24880, 24893
MIGLIORI	24883, 24889, 24892, 24898
CORONA ACHILLE	24883, 24888, 24889, 24890
PERTUSIO	24885
GULLO	24889
RUSSO CARLO	24890
INVERNIZZI GAETANO	24894
LOZZA	24897, 24898
LUCIFREDI	24897, 24899
MESSINETTI	24898
BETTIOL GIUSEPPE	24900
Proposta di legge (<i>Annunzio</i>)	24901
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Annunzio</i>)	24877
Votazione nominale	24886

La seduta comincia alle 10,30.

FABRIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Caiati, Gorini e Sartor. (*I congedi sono concessi*).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57 e 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 (*vili-pendio delle Forze armate dello Stato*) (Doc. II, n. 236);

contro il deputato Coli, per il reato di cui all'articolo 590 del Codice penale (*lesioni personali colpose*) (Doc. II, n. 237);

contro il deputato Bergamonti, per il reato di cui agli articoli 110 del Codice penale e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*pubblicazione di periodici senza la prescritta registrazione*) (Doc. II, n. 238).

Saranno trasmesse alla Commissione competente.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

**Deferimento di disegni di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame ed alla approvazione delle competenti Commissioni permanenti in sede legislativa:

« Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1722);

« Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1723);

« Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco » (*Urgenza*) (1724).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per la elezione dei Consigli comunali. (984 e 984-A-bis).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per la elezione dei Consigli comunali.

Essendo stato nella seduta di ieri respinto l'ordine del giorno Carpano Maglioli, che proponeva il non passaggio agli articoli, passiamo ora agli articoli.

CARIGNANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIGNANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione fa propri tutti gli emendamenti presentati dagli onorevoli Russo Carlo, Rossi Paolo e Amadeo.

PRESIDENTE. Il Governo accetta il testo della Commissione così modificato?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sì, signor Presidente, tranne che per l'articolo 8.

PRESIDENTE. Sta bene. Detto testo diviene pertanto quello base per la discussione. Si dia lettura dell'articolo 1.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

**NORME PER L'ELEZIONE
DEI CONSIGLI COMUNALI**

CAPO I.

**ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI NEI
COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 10.000
ABITANTI**

ART. 1.

« La elezione dei Consiglieri comunali nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si effettua con le norme previste nel Titolo II, Capo II, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il nuovo titolo della legge e l'articolo 1.

(*Sono approvati*).

Passiamo all'articolo 2 nel nuovo testo. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione è fatta a scrutinio di lista, con facoltà di collegamento tra le liste e con rappresentanza proporzionale delle minoranze, alle quali viene attribuito un terzo dei seggi.

« Ai fini del precedente comma si osservano le norme del Titolo II, Capo III, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, con le modificazioni di cui alla presente legge ».

PRESIDENTE. Il vecchio testo della Commissione era così formulato:

« Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e sino ai 100.000 abitanti, la elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale delle minoranze, alle quali viene attribuito un terzo dei seggi.

Nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti l'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Ai fini del precedente comma si osservano le norme del Titolo II, Capo III, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, numero 1, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge ».

Poiché nessuno lo fa proprio, questo testo si intende ritirato.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

Gli onorevoli Preti e Giavi hanno proposto di sostituire il nuovo testo dell'articolo con il seguente:

« Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e fino a 100.000 la elezione è fatta a scrutinio di lista, con facoltà di collegamento tra le liste e con rappresentanza proporzionale alle minoranze, alle quali viene attribuito un terzo dei seggi.

« Nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti la elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

« Ai fini del precedente comma si osservano le norme del Titolo II, Capo III, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, con le modificazioni di cui alla presente legge ».

L'onorevole Preti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PRETI. Rinunzio allo svolgimento, dal momento che ritengo di averlo sufficientemente illustrato in sede di discussione generale; ma insisto affinché sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

CARIGNANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento. Lo stesso proponente, rinunciando a svolgerlo, dimostra di esser convinto della sua inutilità.

PRETI. Non sono affatto convinto della inutilità dell'emendamento da me presentato. Ho detto semplicemente che rinunzio a svolgerlo.

CARIGNANI, *Relatore per la maggioranza*. Ad ogni modo la Commissione non può accettarlo, perché questo emendamento capovolge tutto il senso della legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contrario all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Preti, testé letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, nel nuovo testo, già letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura nel nuovo testo della Commissione.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il primo ed il quinto comma, ed il n. 3 dell'ottavo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946;

n. 1, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« La lista dei candidati per ogni comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei comuni con più di 100.000 abitanti, 200 nei comuni con più di 40.000 abitanti, 100 negli altri ».

« Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere né inferiore ai due terzi ».

« 3°) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di effettuare le dichiarazioni di collegamento della lista di cui all'articolo successivo e di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio: le dichiarazioni e le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata ».

PRESIDENTE. Il vecchio testo della Commissione era così formulato:

« Il primo ed il quinto comma dell'articolo 56 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« La lista dei candidati per ogni comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei comuni con più di 100.000 abitanti, 200 nei comuni con più di 40.000 abitanti, 100 negli altri ».

« Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, e nei comuni sino a 100.000 abitanti non inferiore ai due terzi ».

Poiché nessuno lo fa proprio, questo testo si intende ritirato.

L'onorevole Turchi ha proposto di sostituire, al terzo comma del nuovo testo della Commissione, alle parole: « due terzi », « un terzo ».

Poiché l'onorevole Turchi non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Desidererei che il terzo comma dell'articolo fosse votato per divisione, fissando il termine della prima parte da votare alle parole « da eleggere ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione, innanzitutto i primi due commi per i quali non vi sono emendamenti:

« Il primo ed il quinto comma, ed il n. 3 dell'ottavo comma dell'articolo 56 del de-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

creto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« La lista dei candidati per ogni comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei comuni con più di 100.000 abitanti, 200 nei comuni con più di 40.000 abitanti, 100 negli altri ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione la prima parte del terzo comma:

« Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere... »

(È approvata).

L'onorevole Turchi, che entra ora in aula, mantiene il suo emendamento?

TURCHI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

CARIGNANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria per la ragione fondamentale che la legge tende a costituire delle maggioranze piuttosto solide, mentre l'emendamento Turchi influirebbe in senso opposto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turchi, che propone di sostituire alle ultime parole del terzo comma « né inferiore ai due terzi » le altre: « né inferiore ad un terzo ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione le corrispondenti parole del testo della Commissione:

« ...né inferiore ai due terzi ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione il quarto comma, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« 3°) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di effettuare le dichiarazioni di collegamento della lista di cui all'articolo successivo e di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio: le dichiarazioni e le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autentica ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3-bis (nuovo testo accettato dalla Commissione).

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 6.

« A tale scopo, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione, i delegati di lista debbono depositare la dichiarazione di cui al n. 3 dell'articolo precedente nella Segreteria della commissione elettorale fondamentale.

« Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche. ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3-ter (nuovo testo accettato dalla Commissione).

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Dopo il primo comma dell'articolo 57 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è inserito il seguente:

« Contemporaneamente la Commissione verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle per le quali manchi tale requisito ».

« Il penultimo comma dell'articolo sopracitato è sostituito dal seguente:

« Le decisioni della Commissione sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'articolo 29, n. 3, recante le liste dei candidati con la indicazione dei collegamenti, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4, nel nuovo testo della Commissione.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 59 del decreto legislativo luogotenenziale n. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul con-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

trassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

« L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

« Il numero delle preferenze non può essere maggiore di 2, 3, 4 o 5 rispettivamente per i comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 40, 50, 60, 80.

« Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la paternità.

« Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

« L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

« Sono vietati altri segni o indicazioni.

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il comune sono nulle; rimangono valide le prime.

« Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

« Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

« Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa alla lista votata.

« Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

« Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza ».

PRESIDENTE. Questo testo è uguale a quello precedente della Commissione, eccetto che per il seguente comma, ora soppresso, che figurava dopo il decimo comma dell'articolo testé letto:

« Le preferenze per candidati compresi in liste di altri comuni aventi lo stesso contrassegno della lista votata sono inefficaci ».

Poiché nessuno propone di ripristinare questo comma, esso s'intende soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel nuovo testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5:
FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il penultimo comma dell'articolo 60 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per l'interno ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6, nel nuovo testo della Commissione.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 65 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

« Il presidente, nel giorno di lunedì successivo alla votazione, alle ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

« Indi determina la cifra elettorale di lista, la cifra elettorale di gruppo e la cifra individuale di ciascun candidato.

« La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

« La cifra elettorale di gruppo è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.

« La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

« Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di liste e a ciascuna lista non collegata si procede nel modo seguente:

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

1°) al gruppo di liste, o alla lista non collegata, che ha raggiunto la più alta cifra elettorale, di gruppo o di lista, sono attribuiti i due terzi dei seggi da coprire; quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per tre si procede all'arrotondamento, assegnando al gruppo di liste o alla lista non collegata che ha raggiunto la più alta cifra elettorale rispettivamente 27 seggi per i comuni con 40 consiglieri; 34 seggi per i comuni con 50 consiglieri e 50 seggi per i comuni con 80 consiglieri.

« Qualora i due terzi dei seggi siano assegnati ad un gruppo di liste collegate il riparto dei seggi fra le liste stesse è operato nel modo seguente: si divide la cifra elettorale del gruppo di liste per il numero dei seggi assegnati alla maggioranza ottenendo così il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi a ciascuna delle liste collegate tanti consiglieri quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; i posti eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste collegate per le quali le ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, e in caso di parità dei resti a quella lista che abbia avuto la più alta cifra elettorale;

2°) i seggi rimanenti sono attribuiti ai gruppi di liste e alle liste non collegate con il metodo di cui al numero 1.

« Se il gruppo di liste, o la lista non collegata, di cui al numero 1 abbia riportato un numero di voti validi superiore ai due terzi del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste si procede al riparto dei seggi fra tutte le liste concorrenti con il metodo indicato al numero 1.

« Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali ».

PRESIDENTE. Il vecchio testo della Commissione era il seguente:

« L'articolo 65 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

« Il Presidente, nel giorno di lunedì successivo alla votazione, alle ore 16, se possi-

bile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

« Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

« La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

« La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

« La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettante a ciascuna lista. Nei comuni sino a 100 mila abitanti tale assegnazione si fa nel modo seguente:

1°) alla lista che ha raggiunto la cifra elettorale più alta sono attribuiti i due terzi dei seggi da coprire; quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per tre si procede all'arrotondamento;

2°) i seggi rimanenti sono attribuiti alle liste di minoranza e vengono ripartiti tra esse in proporzione delle rispettive cifre elettorali, osservando le norme di cui al comma 8° del presente articolo.

« Nei comuni con oltre 100.000 abitanti l'assegnazione del numero dei consiglieri spettante a ciascuna lista si fa nel modo seguente.

« Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da ripartire disponendoli in una graduatoria decrescente.

« Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di questa ultima, per sorteggio. Nell'effettuare le divisioni per la determinazione dei quozienti si trascurano le frazioni ».

« Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali ».

Poiché nessuno fa proprio questo testo, esso si intende ritirato.

Gli onorevoli Migliori, Carignani, Delle Fave e Lucifredi, hanno proposto i seguenti emendamenti al n. 1° del nuovo testo della Commissione:

a) *alle parole*: si procede all'arrotondamento, *aggiungere*: all'unità superiore;

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

b) *alle parole*: 50 seggi per i comuni con 80 consiglieri, *sostituire*: 54 seggi per i comuni, ecc.;

c) *al periodo che incomincia*: i posti eventualmente restanti, *e termina*: la più alta cifra elettorale, *sostituire*: i posti eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste collegate che abbiano avuto maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la più alta cifra elettorale. Si considerano resti anche i voti dati alle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente.

« Nell'effettuare le divisioni si trascurano le frazioni ».

L'onorevole Migliori ha facoltà di svolgerli.

MIGLIORI. Il primo emendamento tende a introdurre un elemento di chiarezza. Si parla di arrotondamento, e poiché gli arrotondamenti possono essere fatti in più o in meno, cioè all'unità superiore o all'unità inferiore, noi chiediamo che vengano fatti all'unità superiore.

Il secondo emendamento non è che una correzione di un errore di stampa.

Il terzo emendamento riguarda i resti. È un emendamento di carattere strettamente tecnico, che rende possibile il funzionamento in ipotesi facili a verificarsi: per esempio, nel caso in cui si abbia una parità di resti con una conseguente difficoltà di poter attribuire il seggio alle liste che abbiano avuto resti uguali. Si ricorre al criterio della più alta cifra elettorale.

PRESIDENTE. L'onorevole Achille Corona ha presentato i seguenti emendamenti al sesto comma del nuovo testo della Commissione:

« Al n. 1°), *alle parole*: sono attribuiti i due terzi dei seggi, *sostituire*: sono attribuiti i tre quinti dei seggi;

e subordinatamente, alle parole: rispettivamente 27 seggi per i comuni con 40 consiglieri, *sostituire*: rispettivamente 26 seggi per i comuni con 40 consiglieri, *e alle parole*: 34 seggi per i comuni con 50 consiglieri, *sostituire*: 33 seggi per i comuni con 50 consiglieri.

« Allo stesso n. 1°), *penultima riga del capoverso, alle parole*: che abbia avuto la più alta cifra, *sostituire*: che abbia avuto la più bassa cifra ».

Ha facoltà di svolgerli.

CORONA ACHILLE. Il mio emendamento principale propone di ridurre il premio di maggioranza da due terzi a tre quinti. La

maggioranza e il Governo, nello spiegare le ragioni che li hanno indotti a votare per il passaggio agli articoli di questa legge, hanno sostenuto di non avere alcuna volontà di monopolizzare il potere nelle amministrazioni comunali, e tanto meno di volersi servire di questo strumento legislativo per estromettere dai comuni l'opposizione. Ora, a noi sembra che il premio di maggioranza nella misura di due terzi sia eccessivo, tanto più perché la minoranza vedrà divise le sue forze dalla proporzionale.

In questa nostra tesi siamo in ottima compagnia. In passato gli stessi appartenenti al partito popolare furono per questa tesi. Leggerò qui un ordine del giorno presentato a proposito della legge fascista Acerbo del 1923 (quella che permise di strozzare definitivamente la libertà nel nostro paese, per le elezioni politiche), il quale risolverà anche una questione nata ieri da uno scambio di vivaci interruzioni circa l'atteggiamento del partito popolare in quel periodo.

Il 15 luglio 1923, di fronte alla legge Acerbo che proponeva i due terzi come premio alla maggioranza nelle elezioni, l'onorevole Cingolani, a nome del partito popolare, presentò il seguente ordine del giorno, la cui lettura può essere di istruttivo ricordo:

« La Camera, confermando la fiducia già data con i voti per la concessione dei pieni poteri e dell'esercizio provvisorio, riconosce che, per agevolare l'opera del Governo diretta a ricostituire la compagine economica e sociale della nazione e ad inserire le forze fasciste nella Costituzione, si possa consentire che la legge elettorale politica vigente venga modificata con l'introduzione del premio di maggioranza » — onorevole Scelba, ella sosteneva che il partito popolare era stato contrario alla legge Acerbo! — « da assegnarsi però » — e queste erano le uniche due cautele che il partito popolare si riservava — « nella misura dei tre quinti dei mandati e qualora la lista prevalente abbia raggiunto due quinti dei voti validi ». Proponeva, quindi di passare alla discussione degli articoli del progetto di legge.

I popolari, pertanto, cioè i vostri antenati, o meglio voi stessi, perché sono coloro che hanno dato poi vita alla democrazia cristiana, furono per la legge Acerbo, ma almeno ebbero il pudore di voler ridurre il premio di maggioranza da due terzi e tre quinti.

Cosa fecero i repubblicani? L'onorevole Chiesa — ad essi certamente non ignoto — si dichiarò a loro nome contrario alla legge, agguingando che comunque una riduzione del

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

premio a tre quinti soltanto era poi suffragata dal voto della Camera del 23 novembre 1920 che aveva approvato questa proporzione per la maggioranza nelle elezioni amministrative. E in tal senso presentò un emendamento nella seduta del 20 luglio 1923.

I «saragattiani» allora non c'erano; però, giacché essi amano riferirsi a Turati, sanno che Turati accettò con Matteotti nel 1920 di ridurre la proporzione a tre quinti nelle elezioni amministrative, e fu decisamente nel 1923 contro ogni premio di maggioranza per le politiche; a maggior ragione sarebbe stato per una riduzione.

Ma v'ha di più: nel disegno di legge presentato dall'onorevole Scelba v'è maggior ritegno che nell'emendamento degli onorevoli Russo, Rossi e Amadeo, perché nel primitivo progetto (che era tuttavia un progetto maggioritario e che è servito alla democrazia cristiana per esercitare una decisa pressione verso i partiti minori affinché essi accedessero alla nuova formulazione della legge elettorale), nel primitivo progetto — dicevo — era previsto che, per lo meno, per i comuni al disopra dei 250 mila abitanti spettassero solo i tre quinti del premio di maggioranza.

Questi i precedenti. Veniamo alla considerazione politica che giustifica anche la nostra richiesta di appello nominale su questo emendamento.

Signori della democrazia cristiana, voi avete sostenuto di non avere alcuna volontà sopraffattrice nell'approvare questa legge, anzi di sacrificarvi con questo sistema elettorale. Cosa significa un premio di maggioranza di due terzi? Significa che, nella maggior parte, anzi nella stragrande parte dei casi, laddove le liste apparentate del blocco governativo raggiungeranno la maggioranza relativa, entro lo stesso blocco governativo la democrazia cristiana avrà la maggioranza assoluta. Se veramente voi siete animati da spirito di sacrificio e di rispetto per l'autonomia dei vostri alleati, dovete quindi consentire ad una diminuzione del premio di maggioranza.

Signori dei partiti minori, voi avete sostenuto che questa legge vi consente di esercitare un maggiore controllo nei confronti della stessa democrazia cristiana nelle amministrazioni comunali. Se voi oggi approvate un premio di maggioranza di due terzi, confessate qui, e confessate al paese, che volete dare, nei comuni, la maggioranza assoluta alla democrazia cristiana. È vero che la riduzione del premio di maggioranza a tre quinti ridurrebbe il numero dei posti che l'onorevole Saragat vuol conquistare a Novara e

altrove, ma è altrettanto vero che aumenterebbe il peso specifico di questi posti, permettendo ai «saragattiani» che eventualmente riuscissero a entrare nel consiglio comunale di Novara di avere un'arma per esercitare un certo controllo sulla eventuale maggioranza della democrazia cristiana.

Io credo quindi che, se i colleghi che hanno proposto questo progetto di legge vogliono essere coerenti con se stessi, essi debbono ridurre il premio di maggioranza da due terzi a tre quinti.

Noi abbiamo detto con estrema chiarezza le nostre ragioni. Attendiamo che, con altrettanta chiarezza, gli onorevoli colleghi della maggioranza ci spieghino le loro. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti Corona?

CARIGNANI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevoli colleghi, la Commissione non è favorevole all'emendamento, perché le rievocazioni storiche sono sempre molto pericolose, egregio collega Corona. (*Commenti all'estrema sinistra*). Come abbiamo già altre volte affermato, le leggi elettorali vivono nel clima storico per cui si fanno, altrimenti non vi sarebbe ragione di modificarle. Se una modifica è avvenuta, ciò è dovuto appunto perché dobbiamo tener conto di un criterio più squisitamente democratico di quelli del passato; perché l'introduzione del collegamento nelle liste nelle elezioni amministrative implica — ed è bene sottolineare questo punto — una rappresentanza più larga di tutti i partiti concorrenti, perché, in un modo o nell'altro, con questo sistema, ogni partito, appartenga alla maggioranza o alla minoranza, sarà in grado di esprimere il pensiero del corpo elettorale nelle amministrazioni comunali.

La legge fascista a cui si riferiva l'onorevole Corona era ben diversa da quella che stiamo discutendo, perché non dava le garanzie del caso a tutti i partiti politici, piccoli o grandi che fossero. Nel caso nostro, con il principio affermato nell'articolo 2, ognuno può dire la sua parola, e per quelle ragioni cui ho accennato in principio, e cioè che questo criterio del congiungimento delle liste è fatto soprattutto nella visione di poter avere rappresentanti dei piccoli partiti anche nella stessa maggioranza — il che non significa che essi debbano rinunciare alla loro personalità, per vivere esclusivamente nella maggioranza, nell'intento di realizzare un programma nell'amministrazione del comune — e si comprende come tutto ciò, evidentemente, superi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

di gran lunga quelli che furono i criteri a cui si ispirò il legislatore fascista.

Noi riteniamo che la maggioranza debba essere consolidata, perché — ripeto ancora una volta a sazietà — la presenza di partiti minori nella maggioranza è garanzia della possibilità di esprimere il pensiero anche di frazioni inferiori esistenti nel corpo elettorale, per cui i diritti sacrosanti dei cittadini sono garantiti in ogni modo.

Pertanto, per il principio generale di dare alle nostre amministrazioni saldezza e capacità di amministrare, senza preoccupazioni contingenti che turbino l'armonia dell'amministrazione stessa, la Commissione non accetta le proposte Corona.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti Corona?

SCELBA, Ministro dell'interno. Il Governo è contrario a questi emendamenti perché il riferimento che l'onorevole Corona ha voluto fare alla legge Acerbo non ha, in questo caso, alcun senso pratico; perché, mentre il progetto Acerbo riguardava il Parlamento nazionale, cioè a dire una sola assemblea, la disposizione in esame riguarda centinaia e centinaia di comuni con situazioni diverse: ed opera a favore di tutti i partiti, a seconda delle situazioni in cui essi si trovino nei singoli comuni.

Sul merito devo dire che il progetto ministeriale, già originariamente, per comuni con popolazione fino a 250 mila abitanti, prevedeva il premio di due terzi dei seggi alla maggioranza. Ciò era stato predisposto a ragion veduta, perché noi ci eravamo convinti della impossibilità di funzionamento di una maggioranza, se avessimo affermato il criterio dei due quinti e dei tre quinti per i comuni fino a 250 mila abitanti, dato il minimo scarto di seggi fra maggioranza e minoranza.

Fate il computo, per esempio, per un comune con il consiglio comunale composto di 30 seggi: noi ci troveremo ad avere una maggioranza di 18 consiglieri e una minoranza con 12; ma bisogna tener presente che questa maggioranza deve fornire anche la giunta comunale; il che renderebbe praticamente impossibile il funzionamento del comune. È tanto vero che questo fenomeno si è rilevato in sede di proporzionale, che abbiamo dovuto introdurre una modifica nella vigente legge comunale e provinciale, modifica che consente ai membri della giunta di votare il bilancio, cioè di approvare il proprio operato, perché, appunto, con la proporzionale pura e con l'esclusione del voto degli assessori, l'approvazione del bilancio comunale rimaneva impossibile in moltissimi comuni.

Queste considerazioni sussistono tuttora e mi inducono a non accettare la richiesta dell'onorevole Corona.

È vero che, per i comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti, il progetto ministeriale prevedeva tre quinti e due quinti, ma non prevedeva il collegamento, il quale muta sostanzialmente tutta la norma. Con il premio di maggioranza assicurato soltanto ad una lista, era giusto, legittimo e perfettamente democratico che questo premio si riducesse allo stretto necessario per consentire il funzionamento di una amministrazione comunale. Ma, quando il premio di maggioranza gioca a favore di liste collegate, evidentemente questo criterio non sussiste più, perché il premio di maggioranza, pur sancito in rapporto di due terzi e un terzo, sostanzialmente viene ridotto e forse viene ridotto a meno di tre quinti, allorché si tratta di liste collegate.

Per questi motivi devo insistere affinché siano respinti gli emendamenti Corona.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 6, nuovo testo della Commissione, sulla quale non sono stati presentati emendamenti, fino alle parole « è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza ».

(È approvata).

Passiamo agli emendamenti Corona Achille.

PERTUSIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERTUSIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo contro gli emendamenti, che propongono di ridurre da due terzi a tre quinti il premio di maggioranza al gruppo di liste o alla lista non collegata che ha raggiunto la più alta cifra elettorale di gruppo o di lista, perché questa riduzione, a nostro avviso, compromette quella che è la finalità della legge stessa. Finalità che la moralizza di fronte alla nostra coscienza dato che mediante l'emendamento degli onorevoli Russo, Rossi ed Amadeo noi intendiamo assicurare ai consigli comunali quella stabilità che è indispensabile per un serio e continuativo loro lavoro.

Nell'illustrazione dei suoi emendamenti l'onorevole Corona ha mosso delle critiche, affermando, tra l'altro, che attraverso l'emendamento Russo, in sostanza, si estrometterebbe la minoranza. La constatazione che la minoranza verrebbe rappresentata con tredici consiglieri su quaranta, con sedici su cinquanta, con ventisei su ottanta, dimostra come la minoranza che si viene a costituire

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

applicando l'emendamento Russo è pur sempre in condizioni di operare efficacemente. La mia esperienza nel consiglio comunale di Genova, dove appunto la minoranza da diversi anni opera con una rappresentanza di circa 26-27 consiglieri, è probante e gli stessi esponenti della maggioranza nel consiglio comunale di Genova presenti in quest'aula possono testimoniare che una minoranza così quantitativamente costituita può essere efficace perché, essa è in grado di controllare perfettamente l'opera della maggioranza, essendo soprattutto le qualità degli uomini che compongono la minoranza quelle che contano per un lavoro produttivo.

Ad altra critica mossa dall'onorevole Corona, e cioè che in occasione della formulazione della legge Acerbo sarebbe stato espresso da uomini a noi vicini un altro concetto ed un altro criterio, noi rispondiamo che quella legge era destinata ad operare nel settore politico, e questa nel settore amministrativo che ha sue particolari esigenze. Proprio per questo motivo l'onorevole Turati con la sua proposta di legge del 1920 suggeriva per le elezioni amministrative il premio di maggioranza di due terzi. Così come è previsto nell'emendamento Russo.

Concludendo: poiché avallando gli emendamenti Corona sarebbe frustrata la finalità della legge e poiché non hanno fondamento le critiche che sono state mosse al testo dell'emendamento Russo, noi voteremo contro questi emendamenti. (*Applausi al centro e a destra*).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Corona Achille (che propone di sostituire al sesto comma dell'emendamento Russo ed altri, al n. 1º, alle parole: « sono attribuiti i due terzi dei seggi », le altre: « sono attribuiti i tre quinti dei seggi ») è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Matteucci, Maniera, Carpano Maglioli, Bernieri, Ghislandi, Sannicolò, Grazia, Nasi, Bellucci, Lozza, Marcellino Colombi Nella, Invernizzi Gabriele, Chini Coccoli Irene, Maglietta, Silipo e Barontini.

Indico la votazione nominale.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(*Segue il sorteggio*).

Comincerà dall'onorevole Arcaini. Si faccia la chiama.

CECCHERINI, *Segretario*, fa la chiama.

Hanno risposto sì:

Amadei Leonetto — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Arata — Ariosto — Audisio — Azzi.

Baglioni — Baldassari — Barattolo — Barontini — Basile — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Bergamonti — Bernardi — Bernieri — Bettiol Francesco — Bianco — Bigiani — Borellini Gina — Borioni — Bottai — Bottonelli — Bruno — Buzzelli.

Cacciatore — Calandrone — Calasso Giuseppe — Capacchione — Capalozza — Carpano Maglioli — Cavallari — Cavallotti — Cavazzini — Cavinato — Cessi — Chini Coccoli Irene — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coppi Ilia — Corona Achille — Cotani — Covelli — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

Dal Pozzo — Dami — D'Amico — D'Amore — Di Donato.

Faralli — Farini — Fazio Longo Rosa — Floreanini Della Porta Gisella — Fora.

Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Geraci — Ghislandi — Giolitti — Grammatico — Grassi — Grazia — Grifone — Grilli — Guadalupi — Gullo.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Laconi — La Marca — Latorre — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Longo — Lozza.

Maglietta — Magnani — Malagugini — Mancini — Maniera — Marabini — Marcellino Colombi Nella — Marchesi — Martini Fanoli Gina — Massola — Matteotti Matteo — Matteucci — Messinetti — Miceli — Mieville — Mondolfo — Montagnana — Montelatici.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Natta — Negri — Nenni Pietro — Nicoletto — Noce Longo Teresa.

Olivero — Ortona.

Pajetta Gian Carlo — Pelosi — Perrone Capano — Pesenti Antonio — Pieraccini — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Pollastrini Elettra.

Reali — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Roasio — Rossi Maria Maddalena.

Saccetti — Sala — Sampietro Giovanni — Sannicolò — Sansone — Santi — Scarpa — Semeraro Santo — Silipo — Stuardi — Suraci.

Targetti — Tarozzi — Torretta — Turchi Giulio.

Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Vigorelli — Viola.

Walter.

Zanfagnini Umberto.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

Hanno risposto no:

Adonnino — Alessandrini — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Angelucci Nicola — Arcangeli — Armosino — Artale.

Babbi — Bagnera — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Bavaro — Bazoli — Bennani — Benvenuti — Bernardinetti — Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Boidi — Bonomi — Bontade Margherita — Bosco Lucarelli — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Camposarcuno — Cappi — Cappugi — Cara — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carron — Casoni — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceccherini — Ceconi — Chatrian — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Cimenti — Codacci Pisanelli — Coli — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Cornia — Corsanego — Cortese — Cotellessa — Cremaschi Carlo.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — De Caro Gerardo — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — Diecidue — Di Leo — Donatini — Dossetti.

Ermini.

Fabriani — Facchini — Fadda — Fanelli — Fanfani — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Giacchero — Giammarco — Giordani — Giuntoli Grazia — Gonella — Gotelli Angela — Greco Giovanni — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

*Helfer.**Improta.*

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Latanza — Lazzati — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Longhena — Longoni — Lucifredi.

Malvestiti — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marazzina — Marconi — Marenghi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Meda

Luigi — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Micheli — Migliori — Molinaroli — Monerisi — Monticelli — Montini — Morrelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Mussini.

Natali Lorenzo — Negrari — Nicotra Maria — Notarianni — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Palmieri — Parente — Pastore — Pecoraro — Perlingieri — Pertusio — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Ponti — Pugliese.

Quintieri.

Rapelli — Reggio d'Acì — Repposi — Reccigno — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Rocco — Roselli — Rossi Paolo — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Saggini — Sallis — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Sedati — Semeraro Gabriele — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi — Sullo.

Tanasco — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Visentin Angelo — Vocino — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Si sono astenuti:

Giannini Guglielmo — Giannini Olga. Russo Perez.

Sono in congedo:

Bianchi Bianca.

Caiati — Carratelli — Casalnuovo.

Fadda.

Gorini.

Lombardi Colini Pia — Lombardini.

Mannironi — Maxia.

Palenzona.

Resta.

Sartor.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CHIOSTERGI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti	398
Votanti	395
Astenuti	3
Maggioranza	198
Hanno risposto sì	143
Hanno risposto no	252

(La Camera non approva).

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla elezione dei Consigli comunali.

PRESIDENTE. Proseguiamo nelle votazioni sull'articolo 6. Pongo in votazione il settimo comma e la prima parte dell'alinea 1° dell'ottavo comma, nel nuovo testo della Commissione:

« Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di liste e a ciascuna lista non collegata si procede nel modo seguente:

1°) al gruppo di liste, o alla lista non collegata, che ha raggiunto la più alta cifra elettorale, di gruppo o di lista, sono attribuiti i due terzi dei seggi da coprire ».

(Sono approvati).

Passiamo alla successiva parte dell'alinea 1°:

« quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per tre, si procede all'arrotondamento, assegnando al gruppo di liste o alla lista non collegata che ha raggiunto la più alta cifra elettorale rispettivamente 27 seggi per i comuni con 40 consiglieri, 34 seggi per i comuni con 50 consiglieri e 50 seggi per i comuni con 80 consiglieri ».

A questo punto abbiamo l'emendamento subordinato Corona:

« e subordinatamente, alle parole: rispettivamente 27 seggi per i comuni con 40 consiglieri, sostituire: rispettivamente 26 seggi per i comuni con 40 consiglieri, e alle parole: 34 seggi per i comuni con 50 consiglieri, sostituire: 33 seggi per i comuni con 50 consiglieri ».

Abbiamo inoltre gli emendamenti Migliori:

« a) alle parole: si procede all'arrotondamento, aggiungere: all'unità superiore;

b) alle parole: 50 seggi per i comuni con 80 consiglieri, sostituire: 54 seggi per i comuni, ecc. ».

CORONA ACHILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE. Mi pare che qui veramente si incominci ad esagerare da parte della maggioranza. Non solo si vogliono i due terzi del bottino, ma addirittura si chiede che l'arrotondamento avvenga all'unità superiore, che cioè, nel caso in cui il numero dei consiglieri non sia esattamente divisibile per tre, la divisione si faccia tra maggioranza e minoranza, in maniera da attribuire i seggi in più del numero divisibile per tre alla maggioranza.

Ora, io posso anche comprendere come ciò costituisca l'interesse della democrazia cristiana che avrà la maggioranza anche nell'interno della maggioranza, ma è evidente che io debbo insistere affinché, essendo stato rigettato il nostro emendamento per i tre quinti, nel caso che i consiglieri siano 40 la divisione si faccia tra 26 e 14 e nel caso che i consiglieri siano 50 la divisione si faccia tra 33 e 17.

L'emendamento Migliori denuncia poi un eccesso di zelo. Perfino i « tre moschettieri » onorevoli Russo, Rossi e Amadeo erano stati parchi nelle loro richieste, e su 80 consiglieri avevano chiesto che ne andassero alla maggioranza soltanto 50, cifra che mi sembra possa di per se stessa considerarsi rispettabile e tale comunque da garantire la famosa stabilità delle amministrazioni che, per lo meno secondo voi, dovrebbe giustificare questa legge.

Ora, che proprio l'onorevole Migliori, presidente della Commissione, il quale non ha mosso obiezioni di sorta a che la divisione fosse fatta fra 50 e 30, proponga oggi di portarla a 54 e a 26, cioè oltre il limite di 2 terzi già proposto dalla maggioranza, mi sembra enorme. Faccio appello alla sua... generosità, affinché ci voglia dare questi 4 seggi, perché anche la nostra voce possa farsi sentire in seno ai consigli!

MIGLIORI. È un errore di stampa quel 50.

CORONA ACHILLE. L'apprendo soltanto ora.

CARIGNANI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIGNANI, Relatore per la maggioranza. Per quanto riguarda il numero di 50 consiglieri, evidentemente si tratta di un errore di stampa, perché doveva esser messo il numero di 54.

CORONA ACHILLE. Fortunato errore!

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

CARIGNANI, *Relatore per la maggioranza*. Per quel ch  riguarda l'emendamento Corona in s , la Commissione non ha pregiudiziali, per quanto i principi generali gi  esposti, principi che attengono soprattutto alla sostanza rappresentativa di tutti i partiti nella vita dei comuni, siano tali che qualunque discussione diventa un bizantinismo. (*Commenti all'estrema sinistra*). Comunque la Commissione si rimette alla volont  della Camera circa l'accoglimento o meno dell'emendamento subordinato Corona.

SANSONE. Beati gli ultimi se i primi saranno discreti! (*Commenti*).

MIGLIORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolt .

MIGLIORI. Io avevo dato una caratteristica puramente tecnica al mio emendamento sull'arrotondamento. Poich  vedo che su di esso pu  sorgere una disputa che va assai oltre le mie intenzioni, non ho difficolt  a ritirare l'emendamento per quanto riguarda l'alinea a), cio  l'arrotondamento all'unit  superiore. Invece non posso non insistere sulla correzione di un errore di stampa: 54 invece di 50 seggi, anche perch  mi consta che nel testo dattilografato dei tre colleghi proponenti la cifra era di 54 e non di 50. Ugualmente non insisto per quanto riguarda l'alinea c). In conclusione, insisto per ci  che concerne l'alinea b).

PRESIDENTE. Qual'  il parere del Governo sull'emendamento subordinato Corona?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. La questione non ha un'importanza fondamentale. Si tratta di stabilire se l'arrotondamento deve essere fatto a favore della minoranza o della maggioranza. Io credo che si possa accogliere la proposta della minoranza, anche per testimoniare che non siamo animati da alcun desiderio di conquista totalitaria. Quindi non mi oppongo all'emendamento subordinato dell'onorevole Corona.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Migliori rinunciato al suo emendamento a), dobbiamo votare ora sulle cifre.

Il testo accettato dalla Commissione era « 27 su 40 consiglieri ». L'onorevole Corona propone: « 26 su 40 consiglieri ».

GULLO. Io proporrei la seguente dizione: « arrotondamento in favore delle minoranze ».

CARIGNANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione   contraria.

PRESIDENTE. Poich  il ministro non si oppone all'emendamento Corona e la Commissione, sostanzialmente, si rimette alla Camera, credo che complicheremmo le cose se dovessimo adottare altra dizione.

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Corona: « rispettivamente 26 seggi per i comuni con 40 consiglieri ».

(*È approvato*).

L'emendamento Corona propone poi 33 seggi (in luogo di 34) per i comuni con 50 consiglieri.

CORONA ACHILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolt .

CORONA ACHILLE. Ringrazio gli onorevoli colleghi che hanno voluto dare questa prova di generosit  col loro voto favorevole, e nel contempo mi permetto di far presente alla Presidenza che, se ora si rigettasse la seconda parte dell'emendamento, si cadrebbe in una singolare contraddizione con la parte gi  approvata. Penso pertanto che per coordinamento anche questa seconda parte debba intendersi approvata.

PRESIDENTE. Effettivamente, la correlazione   evidente; pertanto, se non vi sono obiezioni, rimarr  stabilito che anche la seconda parte dell'emendamento Corona   approvata.

(*Così rimane stabilito*).

Ritengo che anche per quanto riguarda i seggi per i comuni con 80 consiglieri, per correlazione, si dovrebbe adottare la cifra 53.

La seconda parte dell'alinea 1  risulterebbe cos  formulata:

« quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per tre si procede all'arrotondamento, assegnando al gruppo di liste o alla lista non collegata che ha raggiunto la pi  alta cifra elettorale rispettivamente 26 seggi per i comuni con 40 consiglieri, 33 seggi per i comuni con 50 consiglieri, e 53 seggi per i comuni con 80 consiglieri ».

Pongo in votazione questa seconda parte dell'alinea 1  dell'articolo 6.

(*È approvata*).

Con questa votazione viene ad essere assorbito l'emendamento b) dell'onorevole Migliori, il quale ha poi rinunciato a quello c).

Passiamo alla successiva parte dell'emendamento dell'onorevole Corona Achille:

« Allo stesso numero 1 ), penultima riga del capoverso, alle parole: che abbia avuto la pi  alta cifra, sostituire: che abbia avuto la pi  bassa cifra ».

CORONA ACHILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolt .

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

CORONA ACHILLE. Fino ad ora, onorevoli colleghi, si è trattato della ripartizione dei seggi tra maggioranza e minoranza; questa ultima parte del mio emendamento riguarda invece la distribuzione dei seggi all'interno dei vari gruppi, siano essi di maggioranza o di minoranza. Io propongo di favorire il gruppo o i gruppi più deboli, mentre il testo proposto dagli onorevoli Russo Carlo, Rossi Paolo e Amadei favorisce il gruppo più forte. È per questo che io insisto affinché il mio emendamento sia posto in votazione, pregando la Camera, e soprattutto i partiti minori che vi hanno particolare interesse, di approvarlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

CARIGNANI, *Relatore per la maggioranza*. Noi insistiamo sulla formula della più alta cifra, altrimenti si finisce a poco per volta per svuotare la maggioranza di voti che ad essa sono in qualche maniera acquisiti.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Concordo col relatore.

RUSSO CARLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO CARLO. Voterò contro l'emendamento Corona, perché per la ripartizione dei seggi con la proporzionale vi sono due sistemi: il sistema D'Hondt, seguito nel decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, delle divisioni successive; e questo sistema favorisce, nella ripartizione dei seggi, il gruppo di maggioranza. Vi è poi il secondo sistema, il metodo del quoziente, che, invece, favorisce le liste minori. Ed è proprio il metodo del quoziente che è stato adottato in questo articolo.

Non credo che si possa innovare un sistema che ha trovato sempre applicazione. In qualunque caso si è adottato il sistema proporzionale col metodo del quoziente e si sono considerati sempre i più alti e non i più bassi resti, agli effetti della ripartizione dei seggi.

CORONA ACHILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE. Mi dispiace di abusare della pazienza della Camera, ma mi sembra che le questioni debbano essere prospettate con chiarezza affinché ciascuno possa votare con chiarezza di causa. Ripeto, non si tratta di ripartizione di posti fra maggioranza e minoranza. Si tratta di vedere come, all'interno di un gruppo collegato, si distri-

buiscono i posti. Ed io sono d'accordo con l'onorevole Russo quando sostiene che il sistema D'Hondt favorisce il gruppo più forte e il sistema del quoziente favorisce il più debole. Però, le ultime righe del secondo capoverso del paragrafo 1° dell'articolo 6 riguardano il caso limite (convengo, del tutto teorico, ma che può presentarsi) dell'ultimo posto non attribuito perché i resti sono pari.

In questo caso, chi bisogna favorire? È evidente che nessuna considerazione entra qui che riguardi il sistema D'Hondt o il sistema del quoziente. Si tratta di vedere a chi regalarlo: se alla lista — fra quelle collegate, e della maggioranza e della minoranza — che ha ottenuto il massimo dei voti, o se alla lista che ha ottenuto il più piccolo numero dei voti.

Avete detto voi stessi che questo progetto di legge è diretto ad incoraggiare i più piccoli partiti. Voglio darvi questa affermazione per dimostrata. Se volete veramente favorire i partiti minori nel gruppo collegato, dovete concedere anche questo caso limite a loro favore e non requisirlo per una lista che già è la più forte e che sarà degnamente rappresentata tanto nella maggioranza che nella minoranza.

PRESIDENTE. Pongo anzitutto in votazione la prima parte del capoverso dell'alinea 1°, sulla quale non sono stati presentati emendamenti:

« Qualora i due terzi dei seggi siano assegnati ad un gruppo di liste collegate il riparto dei seggi fra le liste stesse è operato nel modo seguente: si divide la cifra elettorale del gruppo di liste per il numero dei seggi assegnati alla maggioranza ottenendo così il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi a ciascuna delle liste collegate tanti consiglieri quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista ».

(È approvata).

Passiamo alla seconda parte:

« i posti eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste collegate per le quali le ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, e in caso di parità dei resti a quella lista che abbia avuto la più alta cifra elettorale ».

Qui v'è l'emendamento Corona:

« Alle parole: che abbia avuto la più alta cifra, sostituire: che abbia avuto la più bassa cifra ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvata).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

Pongo in votazione la seconda parte, nel nuovo testo della Commissione, testé letta.
(È approvata).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 6, nel nuovo testo della Commissione sulla quale non sono stati presentati emendamenti:

« 2°) i seggi rimanenti sono attribuiti ai gruppi di liste e alle liste non collegate con il metodo di cui al numero 1.

Se il gruppo di liste, o la lista non collegata, di cui al numero 1 abbia riportato un numero di voti validi superiore ai due terzi del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste si procede al riparto dei seggi fra tutte le liste concorrenti con il metodo indicato al numero 1.

« Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali ».

(È approvata).

In seguito alle votazioni effettuate l'articolo 6 risulta così formulato:

« L'articolo 65 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede; e dai componenti l'Ufficio elettorale della prima sezione, nel quale deve aver sede.

« Il presidente, nel giorno di lunedì successivo alla votazione, alle ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di lista, la cifra elettorale di gruppo e la cifra individuale di ciascun candidato.

« La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

« La cifra elettorale di gruppo è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.

« La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

« Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di liste e a ciascuna lista non collegata si procede nel modo seguente:

1°) al gruppo di liste, o alla lista non collegata, che ha raggiunto la più alta cifra

elettorale, di gruppo o di lista, sono attribuiti i due terzi dei seggi da coprire; quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per tre si procede all'arrotondamento, assegnando al gruppo di liste o alla lista non collegata che ha raggiunto la più alta cifra elettorale rispettivamente 26 seggi per i comuni con 40 consiglieri; 33 seggi per i comuni con 50 consiglieri e 53 seggi per i comuni con 80 consiglieri.

« Qualora i due terzi dei seggi siano assegnati ad un gruppo di liste collegate il riparto dei seggi fra le liste stesse è operato nel modo seguente: si divide la cifra elettorale del gruppo di liste per il numero dei seggi assegnati alla maggioranza ottenendo così il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi a ciascuna delle liste collegate tanti consiglieri quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; i posti eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste collegate per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e in caso di parità dei resti a quella lista che abbia avuto la più alta cifra elettorale;

2°) i seggi rimanenti sono attribuiti ai gruppi di liste e alle liste non collegate con il metodo di cui al numero 1.

« Se il gruppo di liste, o la lista non collegata di cui al numero 1, abbia riportato un numero di voti validi superiore ai due terzi del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, si procede al riparto dei seggi fra tutte le liste concorrenti con il metodo indicato al citato numero 1.

« Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

L'articolo 7, nel nuovo testo della Commissione (emendamenti Russo Carlo, Rossi Paolo e Amadeo) è soppresso. Nel vecchio testo della Commissione esso era così formulato:

« Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i candidati in essa compresi, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nei comuni sino a 100.000 abitanti la norma di cui al comma precedente si applica soltanto per le liste di minoranza.

Quando oltre alla lista di maggioranza sia stata ammessa e votata soltanto un'altra lista, a questa sono assegnati tutti i seggi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

spettanti alla minoranza purché abbia riportato un numero di voti di lista validi non inferiore al cinque per cento dei votanti. In caso contrario si applicano le norme di cui al successivo articolo 12.

Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due o più liste, rendendo impossibile la determinazione della lista di maggioranza, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra tutte le liste in base alla loro cifra elettorale, secondo le norme stabilite al n. 2 dell'articolo precedente».

Gli onorevoli Migliori, Carignani, Delle Fave e Lucifredi hanno proposto di ristabilire l'articolo 7 nel testo seguente:

«Ové la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due o più liste o gruppi di liste, rendendo impossibile la determinazione della lista o del gruppo di liste, cui vanno attribuiti i due terzi dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra tutte le liste in base alla loro cifra elettorale secondo le norme stabilite al n. 1 dell'articolo precedente».

L'onorevole Migliori ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MIGLIORI. Credo che questo emendamento non debba trovare opposizione, perché non nasconde e non può nascondere alcuna intenzione politica. Esso prevede il caso che due liste o due gruppi di liste abbiano totalizzato la medesima cifra elettorale: caso — credo — difficile, ma non impossibile a verificarsi.

In codesta ipotesi sarebbe impossibile la determinazione della lista cui vanno attribuiti i due terzi dei seggi da coprire. E allora non v'è che la via (ed è quella indicata dall'emendamento) di ricorrere all'applicazione della proporzionale pura.

PRESIDENTE. La Commissione fa proprio questo emendamento?

CARIGNANI, *Relatore per la maggioranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento Migliori, che si giustifica da sé.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo Migliori.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

«L'articolo 68 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto».

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono contrario al testo dell'articolo 8 proposto dalla Commissione. Desidererei che fosse ripristinato il testo del Governo, per la parte che si riferisce alle dimissioni volontarie.

PRESIDENTE. Il testo ministeriale dell'articolo è il seguente:

«L'articolo 68 del decreto legislativo luogotenenziale n. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, eccettuato il caso di dimissioni volontarie, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto».

L'onorevole ministro ha facoltà di svolgere questo emendamento sostitutivo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. La differenza fra i due testi consiste in ciò: nel progetto governativo non è prevista la sostituzione per il caso di dimissioni volontarie, mentre tale sostituzione è prevista nel testo della Commissione. Cioè, con il testo della Commissione, se un consigliere si dimette, esso viene sostituito dal primo dei candidati non eletti della medesima lista. Il Governo è disposto ad accettare la sostituzione per qualsiasi altra causa (morte, malattia, ecc.), ma è contrario alla sostituzione nel caso di dimissioni volontarie, sostituzione che potrebbe prestarsi ad espedienti anche scandalosi, compresa la vendita del posto. Infatti, un consigliere comunale potrebbe contrattare le proprie dimissioni, creando così una situazione poco raccomandabile. Prego pertanto la Camera di voler approvare il testo del Governo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

MIGLIORI. A nome della Commissione, dichiaro che la Commissione stessa è dolente di dover mantenere il proprio avviso

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

contrario a quello dell'onorevole ministro. La Commissione ha riflettuto molto sulla modificazione introdotta al testo ministeriale. Vi sono, è vero, le possibilità patologiche, alle quali ha accennato il ministro, ma vi è anche la possibilità che si presentino — e l'esperienza insegna che ciò avviene con molta frequenza — ipotesi innocenti, alle quali sarebbe doloroso non poter provvedere. Sappiamo che, ad esempio, in molte delle amministrazioni sorte nel giugno del 1946 erano compresi candidati, eletti poi consiglieri comunali, i quali in seguito sono stati nominati deputati alla Costituente, e poi deputati in questa Camera. Questi colleghi si trovano in grandi difficoltà nell'espletamento del loro compito, e le amministrazioni comunali alle quali questi colleghi sono ascritti si trovano a vivere in una situazione penosa, quasi sussultoria, per la difficoltà di raggiungere il numero legale, proprio per l'assenza di tali consiglieri (tra i quali vi è anche colui che ha l'onore di parlarvi in questo momento), legati all'altissimo compito di rappresentanti del popolo in Parlamento.

Alcuni episodi si sono verificati sotto quest'altra ipotesi: consiglieri comunali che si sono dovuti trasferire per ragioni di lavoro. Nel corso del quadriennio queste possibilità si presentano con una notevole frequenza: si sono avuti dei trasferimenti, ed il posto è rimasto solo nominalmente, direi onorariamente, coperto, senza che il consigliere potesse esercitare il suo ufficio. Dare quindi la possibilità che in questi casi si sostituisca, al consigliere incolpevolmente latitante, uno più attivo, ci sembra gioverebbe al buon andamento delle amministrazioni.

Per questo la Commissione prega la Camera di approvare il proprio testo.

TURCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCHI. Non avrei preso la parola se il ministro, invitando la Camera a preferire il testo governativo a quello della Commissione, non avesse precisato quali sono le ragioni che, a suo avviso, debbono indurre la Camera ad accogliere la sua richiesta.

Egli ha detto che la sostituzione di consiglieri, per qualsiasi motivo, potrebbe aprire la via a degli scandali, ed anche alla possibilità che consiglieri comunali rinunciino al posto vendendolo ad altri. Non so se questa sia una particolare concezione delle cariche pubbliche, perché se fosse così noi dovremmo dichiarare che non è la nostra; noi consideriamo la pubblica funzione come un servizio che si rende,

e non già come una occasione od una possibilità per trarre dei vantaggi. Per quanto riguarda i consiglieri comunali, ciò è ancora più vero, perché il consigliere comunale, se vuole fare il suo dovere, deve essere disposto a sacrificarsi, e do a questa parola il significato più largo; i consiglieri comunali non hanno compensi, e la partecipazione alle sedute costituisce soltanto una piccola parte del loro dovere. Nei grandi comuni fare il consigliere comunale vuol dire dedicare alla funzione una parte considerevole del proprio tempo.

Talvolta, nel corso del quadriennio, sovrappiungono, nelle situazioni personali dei consiglieri, fatti nuovi per i quali è doveroso rinunciare alla carica, perché, conservandola, non si potrebbe adempiere ai doveri che questa importa.

Sono codeste le ragioni che hanno indotto la Commissione — nella quale vi è un certo numero di colleghi che conoscono da vicino la vita del comune — a riconoscere la necessità di prevedere la sostituzione in tutti i casi, senza con ciò che sorgesse in nessuno di noi il dubbio o il sospetto che si potesse aprire la via a delle possibilità di scandalo.

Credo che la Camera farà cosa saggia se accoglierà il testo della Commissione e non quello ministeriale, soprattutto per i motivi addotti dall'onorevole ministro a giustificazione del suo testo.

PRESIDENTE. Il Governo insiste nel suo emendamento?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Insisto, e desidero rispondere brevemente alle osservazioni fatte dai colleghi.

Nella legislazione attuale non esiste la facoltà della sostituzione; da decenni i consigli comunali funzionano senza la sostituzione. Siccome tratterebbesi di istituto che si introduce ora per la prima volta, mi sembra sia opportuno procedere con una certa cautela: ammettere la sostituzione in alcuni casi ed escluderla in altri.

È verissimo che nel corso del quadriennio è possibile che i consiglieri comunali si trasferiscano in altro luogo e che quindi sia opportuna la sostituzione; ma è anche vero che spesso tra i candidati a consiglieri comunali si mettono uomini che si sa, aprioristicamente, che mai potranno partecipare alla vita comunale. Io credo che risponda ad una più esatta valutazione della funzione del consiglio comunale il criterio di portare fra i candidati uomini che già da principio si sa che potranno occuparsi della vita del comune. Il dare la possibilità di includere elementi occasionali, che poi non possono servire

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

alla vita amministrativa, danneggia la vita specialmente di molti grossi comuni; numerosi deputati fanno parte di consigli comunali e non vi partecipano. Ora, questa situazione, se è stata determinata da ragioni oggettive e da considerazioni di carattere occasionale nel 1946, certamente non costituisce un'esperienza che potrebbe essere raccomandata e seguita in avvenire.

A parte altre considerazioni, fra cui quella, già accennata, della possibilità di prestarsi a giuochi poco leciti — anche se ciò costituisce un caso patologico — ritengo che bisogna essere favorevoli alla formazione di consigli comunali con uomini che possano sicuramente occuparsi della vita amministrativa, e non con elementi occasionali, inclusi nella lista soltanto per il nome e non per assicurare la funzionalità dell'amministrazione.

Per tutti questi motivi insisto per l'approvazione del testo ministeriale.

PRESIDENTE. Credo che la parola « volontarie » sia pleonastica, visto che non è più d'uso ricorrere alle dimissioni imposte, e che è augurabile non vi si ricorra più. Io direi: « eccettuato il caso di dimissione ».

SCELBA, Ministro dell'interno. Potrebbe esservi il caso della incompatibilità fra due cariche; allora l'eletto avrebbe la possibilità di scelta fra una carica o l'altra: in questo caso vi sarebbe la decadenza dalla carica non scelta.

PRESIDENTE. Ma in tal caso non si tratta di dimissione.

INVERNIZZI GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INVERNIZZI GAETANO. Desidero associarmi al parere favorevole al testo della Commissione espresso dall'onorevole Migliori, il quale credo abbia tenuto presente la situazione del consiglio comunale di Milano. Nelle convocazioni di quel consiglio il sindaco trova sempre difficoltà ad ottenere il numero legale dei presenti, perché alcuni consiglieri sono deceduti, altri si sono trasferiti, molti altri sono deputati. Ritengo, pertanto, che il testo della Commissione debba essere approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 8 nel testo della Commissione:

« L'articolo 68 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'inciso proposto dal Governo e non accettato dalla Commissione: « eccettuato il caso di dimissioni volontarie ».

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 8:

« è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto ».

(È approvata).

Passiamo al capo III: Disposizioni varie per la votazione e lo scrutinio in tutti i comuni. Si dia lettura dell'articolo 9.

FABRIANI, Segretario, legge:

« L'articolo 33 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

« Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Ho chiesto la parola per spiegare le ragioni per cui noi chiediamo la votazione di questo articolo per divisione.

Come la Camera sa, in questo articolo sono stati aggiunti, fra coloro che possono votare nella sezione in cui si trovano, anche se è diversa da quella alla quale sono iscritti, i rappresentanti delle liste dei candidati, che non erano inclusi — se non erro — nella legge vigente. Quindi l'articolo dispone: « Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio » — quest'elenco era contenuto anche nella vecchia legge — e prosegue: « e i rappresentanti delle liste dei candidati », il che costituisce un'aggiunta sulla quale non abbiamo nulla da obiettare. Ma vi è anche un'altra aggiunta all'articolo 9, e precisamente del seguente tenore: « nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico ».

Come la Camera sa, la disposizione che riguarda questa categoria di elettori è già inclusa nella legge elettorale politica. Infatti,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950.

secondo questa legge, tale categoria di elettori può votare in sezioni diverse da quelle in cui essi sono iscritti, in considerazione del fatto che funzionari o agenti di pubblica sicurezza possono essere comandati per servizio in comuni diversi da quello dove hanno la loro abituale residenza. Ma, qui, onorevoli colleghi, si tratta di elezioni amministrative, ed io sarei del parere che questi elettori votassero presso le sezioni in cui sono iscritti. Non credo sia cosa opportuna vedere che coloro i quali sono preposti alla sorveglianza di una determinata sezione elettorale diventino ad un tratto i sorvegliati, cioè elettori, per poi riprendere la loro veste di sorveglianti.

D'altra parte, togliendo questo inciso, non si dà luogo ad alcun inconveniente, né si limita l'esercizio del diritto di voto a nessuno di questi funzionari o agenti preposti all'ordine pubblico.

Per queste ragioni noi chiediamo che l'articolo 9 venga votato per divisione, e dichiariamo che voteremo contro l'inciso « nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico ».

PRESIDENTE. Voteremo allora per divisione.

Pongo anzitutto in votazione la prima parte dell'articolo 9

« L'articolo 33 del decreto legislativo luogotenenziale n. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, ».

(È approvata).

Pongo ora in votazione le parole:

« nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo:

« votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

« Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

« L'articolo 40 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La votazione deve proseguire fino alle ore 22. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Porro successivamente in votazione gli articoli da 11 a 16, ai quali non sono stati proposti emendamenti. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

ART. 11.

« Al presidente dell'Ufficio elettorale centrale ed ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione spetta una diaria di lire 3000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. È dovuto altresì un trattamento di missione corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari di grado V dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al V spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

« Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di lire 2000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali di grado VII. Ai funzionari statali di grado superiore al VII spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

« La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'amministrazione comunale ».

(È approvato).

ART. 12.

« Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei comuni con popolazione sino a 10 mila abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; nei comuni superiori ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista, purché essa

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

« Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante ».

(È approvato).

CAPO IV.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE ED ELEGGIBILITÀ

ART. 13.

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori non superiore a:

12 effettivi e 3 supplenti nei comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;

8 effettivi e 3 supplenti nei comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;

6 effettivi nei comuni cui sono assegnati 40 o 50 consiglieri;

4 effettivi nei comuni cui sono assegnati 20 o 30 consiglieri;

e 2 effettivi negli altri.

« Nei comuni delle ultime tre categorie il numero massimo degli assessori supplenti è di due.

« Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del sindaco ».

(È approvato).

ART. 14.

« Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'elezione del sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti ».

(È approvato).

ART. 15.

« L'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I Consigli comunali durano in carica 4 anni. Tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

« Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:

a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;

b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri.

« Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 38 della legge 7 ottobre 1947, numero 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

« È abrogato l'articolo 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

« Il sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori ».

(È approvato).

ART. 16.

« L'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 76, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non sono eleggibili a consiglieri comunali sino al 31 dicembre 1952, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lozza, Audisio e Torretta hanno proposto un articolo 16-bis:

« Gli impiegati dello Stato e di altre amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato che siano eletti sindaci dei comuni aventi popolazioni superiori ai 10.000 abitanti, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario secondo le norme in vigore, per tutta la durata della carica ».

L'onorevole Lozza ha facoltà d'illustrarlo.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

LOZZA. La nostra proposta non nasce dalla improvvisazione, ma è il risultato di un accurato studio sulle condizioni di fatto. Esso è la parte sostanziale di una nostra proposta di legge, annunciata alla Camera il lontano 11 marzo 1949, e avente lo stesso titolo del provvedimento oggi in esame. Le modificazioni suggerite con la nostra proposta di legge si riferivano al capo I del titolo II del decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 1. La nostra proposta di legge, esaminata nella I Commissione, in sede referente (relatore l'onorevole Gatto), dopo avvenuto l'esame del progetto governativo, non venne presa in considerazione perché la materia poteva essere presentata — ci si disse allora — come emendamento in Assemblea e in sede di discussione del disegno governativo ora in esame.

E noi la ripresentiamo oggi raccomandandola all'attenzione della Camera. La Costituzione della Repubblica italiana, all'articolo 51, comma terzo, dà diritto a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento, conservando il posto di lavoro. Si tratta ora di elaborare leggi che diano modo ai cittadini italiani di esercitare tale diritto.

Ognuno di noi conosce il disagio degli impiegati statali chiamati a reggere le amministrazioni dei comuni di una certa consistenza di popolazione. Ci riferiamo col nostro emendamento a quelli aventi almeno 10 mila abitanti. Quando gli impiegati statali intendono rispettare le esigenze di presenza e di continuità della carica pubblica, non possono farlo che a scapito della continuità della funzione di impiegati; e quando intendono mantenere tale continuità finiscono col trascurare il compito a loro assegnato dalla fiducia degli elettori. Se poi il cittadino vuol mantenere l'impiego e la carica cercando di portare in entrambi il medesimo contributo di diligenza, giunge ad un tale sovraccarico intellettuale da esaurire la sua resistenza in breve tempo. Ne deriva il dilemma: o rinunciare alla carica elettiva, per esempio a quella di sindaco, rimanendo nell'impiego statale, o lasciare l'impiego, rinunciando però anche a quegli emolumenti che rappresentano il pane e l'avvenire per sé e per la famiglia. D'altra parte, per alcune categorie di statali, ad esempio per gli insegnanti medi ed elementari, tutte le indispensabili interruzioni del servizio a causa delle esigenze ordinarie e straordinarie della carica elettiva (per esempio appunto la carica di sindaco) portano tale discontinuità e disordine da compromettere seriamente il rendimento nel servizio. Tale è lo stato delle cose oggi.

L'emendamento nostro intende ovviare agli inconvenienti denunciati, dando modo ai dipendenti statali di impegnare tutta la loro competenza ed esperienza a favore dell'amministrazione dei nostri comuni con serenità e tranquillità e con sicurezza dell'effettiva continuità ai fini giuridici ed economici della carriera; di quella carriera che rappresenta nella quasi totalità dei casi l'unico cespite di sostentamento della famiglia. Perciò confidiamo che l'emendamento venga accolto.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Pur rendendomi conto delle ragioni che hanno ispirato l'onorevole Lozza e l'onorevole Audisio nel proporre questo articolo aggiuntivo, che riecheggia una loro precedente proposta di legge, dichiaro di essere per mio conto contrario all'emendamento proposto.

LOZZA. Ma vi sono anche deputati e senatori impiegati dello Stato.

LUCIFREDI. Sono contrario, perché ritengo che l'articolo 51 della Costituzione, terzo comma, cui poco fa accennava l'onorevole Lozza, e del quale questo emendamento vorrebbe essere una norma di applicazione, abbia un significato notevolmente diverso: quello di voler impedire che una persona, per il fatto di essere investita di una pubblica carica, venga a perdere il proprio posto di lavoro. Ed io ritengo che l'onorevole Lozza non saprà dare un solo esempio di un sindaco il quale, essendo pubblico impiegato, sia stato allontanato dal suo ufficio, sia stato destituito, revocato, sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto di avere assunto la carica di sindaco. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Questo tende ad evitare la norma costituzionale, la quale non significa affatto che a chi è pubblico funzionario possa consentirsi di tralasciare in modo totale, in modo completo, l'adempimento dei doveri del suo ufficio, per assumerne altri in veste di sindaco di un'amministrazione civica. Di conseguenza, io penso che a quelle situazioni cui poco fa accennava l'onorevole Lozza si possa molto facilmente porre riparo, come già nella pratica di oggi si fa, attraverso quei sistemi di compiacente indulgenza che molte volte adottano le pubbliche amministrazioni nei confronti dei loro dipendenti, che abbiano bisogno di due o tre ore al giorno di libertà per attendere a cariche elettive.

Ma sarebbe assurdo pretendere che lo Stato, e tanto più gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato, come qui si vorrebbe,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

possano continuare a corrispondere gli emolumenti a chi non fornisce più agli enti stessi alcuna prestazione, soltanto perché si tratta del sindaco di un comune. Faccio il caso di un istituto di credito di diritto pubblico — poniamo una cassa di risparmio: istituto quindi sotto il controllo dello Stato — il cui direttore venga eletto sindaco. Ora, è mai possibile che, perché questo direttore è stato eletto sindaco, per tutto il tempo in cui egli eserciterà la sua funzione di sindaco questo ente di diritto pubblico debba non soltanto conservargli il posto, ma pagarlo e non vederlo mai in servizio? (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

In conseguenza, io sono decisamente contrario a questo articolo aggiuntivo, e credo che anche da un punto di vista di carattere generale non sia da favorire in linea di principio che l'amministrazione degli enti pubblici e degli enti autarchici in particolare venga attribuita a pubblici impiegati. Ricordiamo le nostre antiche leggi che addirittura vietavano che gli impiegati dello Stato venissero investiti di certe cariche elettive; noi non siamo di questo parere, ma non riteniamo che debba darsi incentivo a mettere alla testa delle libere amministrazioni comunali dei dipendenti da enti pubblici che, come tali, portino necessariamente nella loro attività una mentalità di pubblico funzionario, che non è quella che più si addice agli amministratori degli enti locali. (*Commenti all'estrema sinistra*).

MESSINETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSINETTI. Mi dispiace di dover contraddire l'onorevole Lucifredi, ma proprio in questi giorni a Strongoli si è verificato un caso straordinario, che cioè il competente provveditore agli studi — il provveditore di Catanzaro — abbia trasferito a Crotona il sindaco di Strongoli, il quale è maestro elementare. Motivo, specificato nel decreto di trasferimento, che il maestro Parriva, secondo il provveditore agli studi, non poteva con serenità esplicare la sua mansione data la sua attività politico-amministrativa, in qualità di sindaco, presso il comune di Strongoli. Ora, quale garanzia può avere un impiegato dello Stato eletto sindaco, assessore o vice-sindaco, in merito ad una stabile dimora nel comune dove egli è stato eletto? Nessuna.

Con l'articolo 16-bis proposto, gli impiegati dello Stato potrebbero chiedere di essere messi in congedo straordinario, in modo da poter esplicare la loro opera nel comune dove sono stati eletti. Tutto ciò che ha

detto l'onorevole Lucifredi non risponde affatto a verità, in quanto le autorità periferiche (a cominciare dai prefetti, per finire ai diversi altri enti) continuamente non fanno altro che creare situazioni tali da porre in crisi le amministrazioni che non siano del partito di maggioranza.

Queste le ragioni per cui voterò a favore dell'articolo aggiuntivo proposto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Lozza?

MIGLIORI. Dichiaro che la Commissione, a nome della quale parlo, è contraria, per i motivi già esposti dall'onorevole Lucifredi, pur comprendendo le ragioni...

LOZZA. Mi stupisco: l'onorevole Carignani aveva detto diversamente!

MIGLIORI ...morali della proposta, esse pure, del resto, già apprezzate dall'onorevole Lucifredi. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli colleghi, con l'emendamento proposto dall'onorevole Lozza si tende ad estendere la disposizione dell'articolo 63 della legge politica a favore dei sindaci. Se questo principio estensivo dovesse essere accolto, esso non troverebbe limitazione alcuna per altre applicazioni. Domani si presenteranno le deputazioni provinciali o i consigli regionali e si chiederà che la disposizione sia estesa anche ad essi. Ammesso il principio, evidentemente, non vi sarebbe più ragione per opporsi alla successiva applicazione estensiva. (*Commenti all'estrema sinistra*). Quello che oggi può apparire un problema di scarsa o limitata portata potrebbe domani diventare di portata veramente notevole come entità e come numero dei funzionari chiamati a cariche pubbliche che dovrebbero abbandonare i loro uffici, conservando gli emolumenti.

Qui non si tratta di conservare il posto al funzionario dello Stato e dell'ente pubblico che assume una determinata carica amministrativa, ma si tratta di conservare un trattamento di privilegio, perché il collocamento in congedo straordinario significa praticamente questo: possibilità di conservare tutti gli emolumenti che l'impiegato percepisce nella sua qualità di funzionario, senza prestare alcuna opera, soltanto per il fatto di essere stato eletto ad una carica amministrativa.

Oggi poi, nella stragrande maggioranza dei casi, i sindaci hanno degli emolumenti, perché quasi tutti i consigli comunali, salvo quelli dei piccolissimi comuni, hanno adottato il principio di stipendiare i sindaci e, per lo

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

più, anche gli assessori. Non vi è quindi ragione che possa giustificare un trattamento di privilegio, perché in realtà di privilegio si tratterebbe.

Per questi motivi e anche per le considerazioni svolte dall'onorevole Lucifredi, prego la Camera di respingere l'emendamento Lozza.

SILIPO. Così il privilegio rimane solo per i deputati e i senatori!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16-bis, proposto dall'onorevole Lozza:

« Gli impiegati dello Stato e di altre amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato che siano eletti sindaci dei comuni aventi popolazioni superiori ai 10.000 abitanti, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario secondo le norme in vigore, per tutta la durata della carica ».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e della presente legge, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

È stato presentato dall'onorevole Lucifredi un articolo aggiuntivo, che indicheremo provvisoriamente come 17-bis:

« Si applicano anche in caso di elezioni amministrative le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto 5 febbraio 1948, n. 26, del Presidente della Repubblica ».

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di illustrarlo.

LUCIFREDI. La legge elettorale comunale del 7 gennaio 1946 contiene, nel suo capo IV, un sistema completo di disposizioni, dagli articoli 72 all'84, che prevedono una serie di sanzioni penali per i reati elettorali. Quando, qualche mese dopo le ele-

zioni comunali, si fece la legge per le elezioni politiche, si prevede la riproduzione di tutto questo sistema di sanzioni penali, aggiungendone anche una che era stata tralasciata precedentemente. Si tratta dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, e che è ora l'articolo 73 del nuovo testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

Tale norma è del seguente tenore: « Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorità concernenti le operazioni elettorali o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero sottrae o distrugge manifesti o stampati destinati alla affissione o alla diffusione, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da lire 3.000 a 15.000. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da 2 a 5 anni ».

Questa norma, ripeto, è stata applicata alle elezioni politiche, tanto nel 1946 quanto nel 1948, ma non è applicabile alle elezioni amministrative. Orbene, poiché l'antidemocraticità di questo comportamento di ostruzionismo o di distruzione di manifesti è uguale tanto in sede di elezioni politiche quanto in sede di elezioni amministrative, il mio emendamento tende precisamente a stabilire l'applicabilità di tali sanzioni anche per le elezioni amministrative. Confido quindi che i colleghi vorranno benevolmente accoglierlo.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Credo di non pretendere troppo se chiedo che la Camera creda che io non ho mai strappato alcun manifesto. (*Ilarità*). Non ho strappato manifesti e tanto meno ho fatto propaganda affinché venisse impedita o limitata la libertà di espressione del pensiero politico di alcuno.

Ma non mi sembra opportuno quello che l'onorevole Lucifredi propone. Più che dichiarare che voteremo contro, io vorrei, se ne avessi l'autorità, riuscire a persuadere l'onorevole Lucifredi di tale inopportunità. Non mi dica subito di no...

LUCIFREDI. Glielo dico subito.

TARGETTI. Questo va proprio contro il metodo democratico, perché, se ella non ammette che in seguito ad una discussione si possa cambiare opinione, allora non mi rivolgo più a lei. Mi rivolgerò, con qualche speranza di più, al banco del Governo. Forse, poche di più...

Siamo tutti d'accordo che i fatti previsti dall'articolo 73, citato dall'onorevole Lucifredi, sono fatti illeciti, che si devono reprimere. Però, bisogna anche tener presente che

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

quell'articolo commina delle pene dinanzi alle quali non è questione di essere più o meno rigoristi, ma è questione di avere senso pratico da una parte e senso giuridico dall'altra. Comminare un minimo di un anno di reclusione per chi straccia un manifesto vuol dire (e questo vorrebbe dir poco) impedire che venga mai affermata la responsabilità dell'imputato, se ha la fortuna di andare dinanzi ad un giudice cui ripugni di applicare una legge la cui severità non ha giustificazione. Se invece ha la disgrazia di capitare dinanzi a tutt'altro giudice, allora si hanno condanne così aberranti da screditare la legge.

Onorevoli colleghi, questa è una disposizione (mi pare) del febbraio del 1948, quando si credeva, o si sperava (sarebbe meglio dire si sperava) che la riforma del codice penale fascista dovesse battere alle porte. Allora si sentiva la necessità, in vista di una riforma del codice penale, di stabilire delle norme espresse, e si esagerò nel prevederle, mentre il codice ancora in vigore provvede (e come!) a punire questi reati. Infatti, l'episodio del manifesto stracciato già viene represso sotto forma di reato contravvenzionale dal codice penale.

L'altro fatto illecito è di ben altra importanza e noi, che abbiamo vissuto in un periodo in cui gli stessi poteri dello Stato favorivano coloro che esercitavano questa azione di violenza, di soppressione delle libertà politiche, siamo i primi a sentire tutta la gravità del fatto di chi tenta di limitare la manifestazione della libertà politica del cittadino. Ma, per questo, vi è già l'articolo 294 del codice penale, che prevede gli attentati contro i diritti politici del cittadino e dice: « chiunque con violenza, minaccia o inganno, impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Si dirà: e allora che cosa c'è di male ad accettare l'emendamento Lucifredi?

Il male sta in questo, ed è una grande jattura: che, mentre con il codice penale si punisce solamente, gravemente e giustamente, un grave fatto, con l'emendamento Lucifredi si verrebbe a punire, e gravemente, anche un fatto di ben poca importanza quale è quello della lacerazione di un manifesto.

Per queste ragioni io ritengo che, pur essendo persuaso della assoluta necessità di non usare indulgenza a chi in un modo od in un altro attentati ai più elementari diritti

politici del cittadino, non sia il caso di introdurre nella legge in esame, con intendimento estensivo, una norma di per se stessa infelice e la cui utilità è superata dalle disposizioni del vigente codice penale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Lucifredi?

CARIGNANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione lo accetta non vedendo perché, nonostante le brillanti argomentazioni dell'onorevole Targetti, non si debbano estendere alle elezioni amministrative le sanzioni previste per reati identici che siano compiuti in occasione delle elezioni politiche.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non vi è alcuna differenza sostanziale che giustifichi un trattamento diverso a chi strappi un manifesto in sede di campagna elettorale politica e a chi strappi un manifesto in sede di campagna elettorale amministrativa.

Il fatto è illecito di per sé e come tale va represso. Attualmente non v'è nel codice penale una sanzione adeguata. V'è una disposizione particolare che riguarda le elezioni politiche. Mi sembra logico estendere questa disposizione al campo amministrativo. Si poteva non porre sul tappeto il problema dell'estensione, ma poiché ciò è stato fatto, non approvare l'estensione potrebbe significare autorizzare i violenti a strappare i manifesti. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Noi non strappiamo manifesti!

BOTTONELLI. Li fate staccare. Vi sono poliziotti specializzati in ciò!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ma non è vero!

Aggiungo che questa disposizione avrà vigore, evidentemente, fino alla promulgazione del nuovo codice penale e, per quanto riguarda questa promulgazione, il libro che riguarda la tutela delle libertà costituzionali, fra cui sono comprese anche quelle di opinione, di stampa e di manifesti, è stato già pubblicato e distribuito a tutte le università e agli ordini forensi. Quindi la promulgazione avverrà molto più presto di quanto non si possa immaginare. Ma, allo stato delle cose, mi pare che l'aggiunta proposta dall'onorevole Lucifredi sia da approvare.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Noi voteremo a favore dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Lucifredi (*Commenti all'estrema sinistra*), perché non condividiamo affatto l'affer-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1950

mazione dell'onorevole Targetti che si tratti di fatti di nessuna gravità e di nessuna importanza. L'impedire la libera manifestazione del pensiero altrui sul piano elettorale, anche in tema di elezioni amministrative, è cosa che lede profondamente la libertà ed è fatto considerato come riprovevole dalla coscienza sociale, morale e politica (*Commenti all'estrema sinistra*) degli italiani.

Noi riteniamo giustificato questo articolo aggiuntivo dell'onorevole Lucifredi e non crediamo che le pene previste dall'articolo 73 della legge elettorale siano eccessive, dato che il minimo di un anno di reclusione,...

Una voce all'estrema sinistra. Ci vuole l'ergastolo!

BETTIOL GIUSEPPE. ... con tutte le attenuanti concesse dal magistrato e con tutti i benefici che vengono normalmente applicati, si traduce spesso in una beffa, in una caricatura di sanzione penale. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Lucifredi di cui ho dato poco fa lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18, ultimo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali

7 gennaio 1946, n. 1; 10 marzo 1946, n. 76; 15 marzo 1946, n. 83, e quelle della presente legge ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto all'inizio della seduta pomeridiana.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Bettiol Giuseppe, Rossi Paolo e Amadeo Ezio hanno presentato una proposta di legge per la proroga del termine per l'effettuazione delle elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali.

Avendo i proponenti rinunciato a svolgerla, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

La seduta termina alle 13,45.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI